



DECRETO DIRIGENZIALE N. 515 /DA del 02 OTT 2023

**Oggetto:** Contenzioso **ANDRONACO CARMELO+ 1 C/**Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 1336/2023 del TRIBUNALE DI MESSINA e pagamento al legale distrattario Avv. **Felice Martino;**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio dinnanzi al TRIBUNALE DI MESSINA RG 3993/2017 tra le parti ANDRONACO CARMELO +1 Cod..Fisc. NDRCML64S01F158S c/CAS è stata emessa la sentenza n° 1336/2023 del 05/07/23 notificata il 05/09/2023, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento in favore degli attori della somma di 8917,56 oltre interessi e rimborso spese CTU nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 5000,00 oltre accessori per complessivi € 6244 da distrarsi a favore del legale Avv. Felice Martino, come da conteggio in calce, che determinano una spesa complessiva di € 16941,53;

**Vista** la nota del 22/9/2023 con la quale il legale di controparte Avv. Felice Martino , comunica i codici IBAN di tutti i beneficiari, nonché il proprio regime fiscale esente IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."


### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 16941,53 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni"; ;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n. 1336/2023 del 05/07/23 del TRIBUNALE DI MESSINA, il pagamento della somma di € 6.757,90 a favore di ANDRONACO CARMELO nato a Messina il 1/11/1964 cod.Fisc. NDRCML64S01F158S, mediante accredito sul c/c IBAN IT09S 02008 16511 000101 604554 allo stesso cointestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima sentenza il pagamento in favore di Bruno Silvana , nata a Messina il 23/7/1966 cod. fisc. BRNSVN66L63F158P mediante accredito sul c/c IBAN IT09S 02008 16511 000101 604554 alla stessa cointestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima sentenza il pagamento a favore del distrattario Avv. Felice Martino nato a Messina il 5/2/1961 Messina cod. fisc. MRTFLC61B05F158O la somma di € 6244 al netto di IVA e Rit.acc in quanto esente , come da prospetto in calce, mediante bonifico sul c/c IBAN IT52U 01030 16500 000002 491827 allo stesso intestato;

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Respons. Uff. Contenzioso*  
*Dott. Giuseppe Mangraviti*



*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale f.f.*  
*Ing. Dario Costantino*



Sentenza Tribunale di Messina n. 1336/23	
Avv., Felice Martino	

Spese non impon.		€ 264,00
Onorari		€ 5.000,00
Spese generali		€ 750,00
CPA		€ 230,00
Tot. Imponibile		€ 6.244,00
IVA		€ 0,00
Tot. Fattura		€ 6.244,00
Ritenuta d'acconto 20% su €	0,00	€ 0,00
Netto da liquidare		€ 6.244,00

**PEC****Tipo E-mail**

PEC

**Da**

- - &lt; avvmartinofelice@pec.giuffre.it &gt;

**A**

autostradesiciliane - &lt; autostradesiciliane@posta-cas.it &gt;

**Oggetto**

Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994

Martedì 05-09-2023 15:47:50

Attenzione trattasi di notificazione di sentenza eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art.3 bis l.53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. La relata di notifica ed attestazione di conformità è sottoscritta digitalmente.

Cordiali saluti,


Avv. Felice Martino

**Allegati:**

1)-Sentenza\_n.\_1336\_del\_2023.pdf 2)-attestazione\_di\_conformita-signed.pdf 3)-  
Relata\_di\_notifica\_ed\_attestazione\_Andronico\_CAS-signed.pdf

**Dati Tecnici:**

message.eml sostitutiva.xml testo\_email.html Daticert.xml



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 26620  
del 06-09-2023 Sez. A





TRIBUNALE DI MESSINA – PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico G.O.P. dott. Placido Calabrò

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al. n. 3993/2017 R. G., avente per oggetto: risarcimento danni; promossa da

ANDRONICO CARMELO, C. F. NDRCML654S01F158S, nato a Messina l'1.11.1964 e BRUNO SILVANA, C. F. BRNSVN66L63F158P, nata a Messina il 23.7.1966, entrambi ivi residenti in Via Cecilio – Rione Taormina ed ivi elett.te dom.ti, Largo Seggiola n. 135, presso lo studio del loro difensore e procuratore avv. Felice Martino (avvmartnofelice@pec.giuffre.it)

attori

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, P. I. 01962420830, con sede in Messina, Contrada Scoppo, in persona del Presidente pro tempore

convenuto contumace

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI

- 1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane ex art. 2051 c.c. in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, condannarlo, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli odierni attori per complessivi € 9.691,30,



di cui € 4.273,74 quale risarcimento del danno al mezzo in favore della sig.ra Bruno Silvana ed € 5.417,56 quale risarcimento del danno da lesione subito dal sig. Andronico Carmelo, compreso il danno morale, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge della somma rivalutata;

- 2) condannare il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di CTU, liquidate giudizialmente in € 660,00, comprensive di IVA;
- 3) con vittoria di spese e compensi e loro distrazione a favore dell'avvocato patrocinatore, ai sensi del D.M- 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e 4%, come da nota spese che si deposita.

#### SOMMARIA ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 21.6.2017 gli attori esponevano che in data 11.2.2012, alle ore 5,00 circa, il sig. Andronico Carmelo si trovava a percorrere con l'autovettura tg. CN685JJ, di proprietà della sig.ra Bruno Silvana, l'Autostrada A20 in direzione di marcia Messina – Palermo, allorquando, giunto quasi alla galleria Telegrafo, postosi sulla corsia di sorpasso, alla moderata velocità di 80 km/h, per superare un camion, si trovava improvvisamente frapposto nel suo percorso di marcia un ostacolo rappresentato da un albero caduto dal margine sinistro della carreggiata. A causa di tale improvviso ed imprevedibile ostacolo, il sig. Andronico, non potendo effettuare alcuna manovra per evitarlo, andava a sbatterci rovinosamente contro. Dalla collisione derivavano danni al mezzo e lesioni all'Andronico, come descritto in narrativa e documentato nel fascicolo di parte. Sul luogo erano intervenuti, per altro, agenti della Polizia Stradale di Messina, che riscontravano quanto riportato nel verbale prodotto anch'esso nel fascicolo di parte.



Non avendo avuto esito fruttuoso la richiesta risarcitoria formulata dagli attori, anche in sede di invito formale alla negoziazione assistita, essi si vedevano, quindi, costretti a promuovere il presente giudizio.

Dichiarata la contumacia del Consorzio per le Autostrade Siciliane, non comparso alla prima udienza del 21.12.2017, la G. I. designata, dott.ssa Milena Aucelluzzo, concedeva i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa transitava, quindi, sul ruolo assegnato a questo decidente con il Decreto Presidenziale n. 25/2018, che, all'udienza del 7.6.2018, ammetteva la prova per testi articolata dalle parti attrici nella versata memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.. Escussi i testi Di Carlo Fabio e Nicita Antonino, veniva disposta CTU medico legale al fine di accertare la compatibilità delle lesioni documentate dall'attore Andronico Carmelo con la dinamica dell'incidente occorsogli in data 11.2.2012, come emergente dai documenti dallo stesso prodotti e dall'esperita prova per testi, nonché di accertare e quantificare gli esiti inabilitanti, temporanei e permanenti, per l'effetto accusati dallo stesso Andronico, verificando anche la congruità delle spese di cura allegate. Esperita puntualmente la CTU, all'udienza del 6.4.2023 la difesa degli attori precisava le conclusioni riportandosi genericamente agli atti ed ai verbali di causa e chiedeva che la stessa venisse posta in decisione, con la concessione del termine per il deposito della comparsa conclusoria (versata il 22.5.2023). Questo giudice provvedeva in conformità e scaduto tale termine in data 5.6.2023, si tratteneva il fascicolo per la decisione.

I testi Di Carlo e Nicita, al tempo in servizio presso la Sottosezione Autostradale della Sezione Polizia Stradale di Messina, giunti nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, hanno confermato le emergenze del "Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti" relativo al sinistro verificatosi l'11.12.2012, alle ore 5,15 circa all'uscita della Galleria Baglio dell'Autostrada A20, km 12+240, direzione



Messina – Palermo, nel quale rimaneva coinvolta l'autovettura Ford Fusion tg. CN685JJ, di proprietà di Bruno Silvana e c nella circostanza condotta dal di lei marito Andronico Carmelo. I testi hanno effettuato i rilievi nell'immediatezza dell'evento ed hanno espressamente dichiarato di aver constatato la caduta di un albero sull'intera corsia di sorpasso della carreggiata, a causa della quale l'Andronico, non essendo in condizioni di frenare per la repentinità e l'assoluta imprevedibilità del fatto, impattava l'ostacolo con la parte anteriore dell'autovettura, spostando il tronco in avanti di circa 15 metri e finiva, quindi, la sua corsa contro un muro di contenimento presente sul margine sinistro della carreggiata. I testi hanno anche confermato di aver nella circostanza constatato sul veicolo tg. CN685JJ i seguenti danni: angolo sinistro/centrale anteriore introflesso; cofano anteriore estroflesso e striato; vetro parabrezza anteriore lesionato; fianco sinistro striato; specchietto destro divelto e parte carrozzeria adiacente striata; ruota posteriore destra fuori uso. Trattasi di un veicolo immatricolato dieci anni prima dell'incidente, il cui valore commerciale medio di € 3.500,00, come rilevabile dalle riviste specializzate, non è inferiore al costo delle importanti riparazioni occorrenti a seguito del sinistro in questione (vedansi i prezzi ed i tempi in uso presso le principali compagnie assicuratrici), che hanno ragionevolmente indotto l'attrice Bruno Silvana a procedere alla documentata rottamazione del veicolo. Il residuo valore del relitto, assieme allo sconto applicabile sull'acquisto di un nuovo veicolo, in tale ipotesi, devono ritenersi equitativamente compensati con le spese di immatricolazione di altra autovettura ed i bolli pagati e non goduti.

E', inoltre, documentato che subito dopo il verificarsi del sinistro in questione, l'attore Andronico Carmelo è stato trasportato presso il P.S.G. dell'AOU Policlinico "G. Martino" di Messina, dove, sottoposto a visita e ad esame radiografico, gli veniva formulata la seguente diagnosi: "trauma cranico minore,



cervicolombalgia da contraccolpo, trauma contusivo spalla e ginocchio sx, distrazione muscolare gamba sx ed escoriazioni mano sx"; con prognosi di giorni 10 s.c.. La consistenza, l'evoluzione e gli esiti della malattia sono stati opportunamente ed esaustivamente accertati dal CTU, che ha così concluso: "Il signor Andronico Carmelo, a seguito dell'incidente stradale occorsogli lungo l'Autostrada Me - Pa in data 11.12.2012, ha riportato esiti algico funzionali di trauma contusivo cranio/cervicale e lombare e distrazione gamba sx. Il sinistro ha avuto un'efficienza lesiva sufficiente a determinare le lesioni denunciate. Il conseguente danno biologico è casualmente ben correlabile con le riferite modalità dell'incidente stesso secondo tutti i parametri della criteriologia medico - legale. L'evoluzione clinica è documentata dalle certificazioni presenti agli atti ed i postumi sono valutabili clinicamente. Tali postumi possono essere considerati stabilizzati. Esistono in atto esiti algico-funzionali rachide e gamba sx. Spese mediche congrue, come da allegate fatture; non ulteriori spese future. ITP gg. 10 al 75%, gg. 40 al 50% e gg. 40 al 25%. Invalidità permanente nell'ordine del 2% (dueper cento) sul totale (in analogia a casi consimili), senza ripercussione sulla cenestesi lavorativa".

Ciò posto, deve considerarsi che "ai proprietari, o concessionari, delle autostrade, in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente





necessario a provvedere.” (Cass. civ., Sez. III, 26/05/2016, n. 10893; Cass. civ., Sez. III, 27/03/2015, n. 6245; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24/02/2011, n. 4495).

Per altro, “la responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 25/07/2008, n. 20427; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/12/2008, n. 28811; Cass. civ., Sez. III, 30/11/2005, n. 26086).

Non costituendosi nel presente giudizio, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha ritenuto di non dover qui fornire la prova del fortuito, facendo così scaturire la propria responsabilità ex art. 2051 c.c. all’assolvimento da parte dei danneggiati dell’onere probatorio del danno e della sua derivazione causale dalla cosa affidata alla sua esclusiva gestione. Risultando *ut supra* pienamente assolto tale onere probatorio da parte degli attori, esso Consorzio deve, pertanto, essere condannato a risarcire loro i danni come accertati e quantificati in istruttoria.

In esito alla disamina della documentazione prodotta, agli accertamenti istruttori ed alle valutazioni equitativamente, come sopra, effettuate, secondo la comune esperienza, il danno in favore della sig.ra Bruno Silvana, relativo al veicolo Ford Fusion tg. CN685JJ, deve essere quantificato e liquidato in complessivi € 3.500,00, oltre interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall’evento (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.). Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di danno liquidato in via equitativa. Il danno in favore del sig. Andronico Carmelo può, invece, essere quantificato e liquidato applicandosi analogicamente il disposto dell’art. 139 Cod. Ass. Private, con i



parametri aggiornati al D.M. 8 luglio 2022. Pertanto, per il danno biologico permanente è dovuta la somma di € 1.552,07, per il danno biologico temporaneo è dovuta la somma di € 1.904,63 e per la componente morale di tale danno deve aggiungersi la somma di € 1.152,12 <Cass. civ. Sez. III, 10/11/2020, n. 25164> (considerato che l'evento ha determinato comunque una sofferenza interiore correlabile ad una ipotesi di reato - art. 590 c.p.). Le spese mediche congrue documentate sono pari ad € 808,74. La complessiva somma di € 5.417,56, già rivalutata ai sensi del succitato D.M., deve essere maggiorata degli interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).

Il Consorzio convenuto deve, altresì, rifondere all'attore Andronico Carmelo le spese anticipate di CTU, complessivamente liquidate in € 660,00.

Deve, infine, accordarsi agli attori il favore delle spese e dei compensi del giudizio, che, distratti in favore del difensore antistatario, si liquidano in complessivi € 5.264,00, di cui € 264,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M

il G.O.P. dott. Placido Calabrò, quale Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Andronico Carmelo e da Bruno Silvana con l'atto di citazione del 21.6.2017, ritualmente notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore e disattesa ogni altra istanza: 1) dichiara che il qui dedotto e comprovato sinistro verificatosi in data 11.12.2012, alle ore 5,15 circa, al km 12+240 dell'Autostrada A20, direzione Messina - Palermo, uscita Galleria Baglio, è ascrivibile a responsabilità esclusiva ex art. 2051 cod. civ. del Consorzio per le Autostrade Siciliane; 2) per l'effetto, condanna il Consorzio per le Autostrade



11/2/2022  
Siciliane a risarcire ad Andronico Carmelo ed a Bruno Silvana tutti i danni subiti in conseguenza di tale evento, così come accertati, quantificati e liquidati in parte motiva, pagando ad Andronico Carmelo la somma complessiva di € 5.417,56 ed a Bruno Silvana la somma complessiva di € 3.500,00, oltre gli interessi compensativi su tali importi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento; 3) condanna, per l'effetto, il Consorzio per le Autostrade Siciliane a rimborsare ad Andronico Carmelo le spese anticipate di CTU, pari a complessivi € 660,00; 4) condanna, infine, il Consorzio per le Autostrade Siciliane a rifondere alle parti attrici le spese ed i compensi del giudizio, distratti in favore del difensore antistatario e liquidati in complessivi € 5.264,00, di cui € 264,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Messina il 5 luglio 2023

IL GIUDICE UNICO

dott. Placido Calabrò

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
della Maria Luisa BENVENUTO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Messina, 05.07.2023



IL DIRETTORE AMM. VO  
della Maria Luisa BENVENUTO



Studio Legale  
Avv. Felice Martino  
Patrocinante in Cassazione  
Largo Seggiola,135  
98123 – Messina

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

SI PRODUCE E/O NOTIFICA, QUALE TITOLO ESECUTIVO EX ART. 475 C.P.C., COPIA INFORMATICA E/O CARTACEA DELLA SENTENZA N.1336/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MESSINA 05.07.2023 E PUBBLICATA IN PARI DATA NEL GIUDIZIO CIVILE RECANTE IL N. 3393/2017 R.G., PROMOSSO DAI SIGG.RI ANDRONICO CARMELO E BRUNO SILVANA CONTRO IL C.A.S. (CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE) DI CUI SI ATTESTA LA CONFORMITA' AL CORRISPONDENTE ATTO CONTENUTO NEL FASCICOLO INFORMATICO, ISCRITTO AL R.G. N. 3393/2017 E/O CARTACEO, AI SENSI DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 16 DECIES E 16 UNDECIES DEL DECRETO LEGGE 18.10.2012 N.179 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17.12.2012 N.221, E SUCCESSIVE MODIFICHE, CON ESONERO DA DIRITTI DI COPIA.

MESSINA, 04.08.2023

IN FEDE

AVV. FELICE MARTINO



Firmato digitalmente da:

MARTINO FELICE  
AVVOCATO

Firmato il 05/09/2023 15:35

Seriale Certificato:  
146540978586475260551879772909606509077

Valido dal 11/11/2022 al 10/11/2025

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3